



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 11 DEL 18/03/2022

RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17.03.2022 - PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL RISTORANTE AD INSEGNA "ZURU SUSHI" SITO IN VIA CORSO MATTEOTTI N. 37- REGGIO CALABRIA, PER CONDIZIONI DI RISCHIO DETERMINATE DA INOSSERVANZA DI NORME IGIENICHE.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 10 del 17.03.2022;

Dato atto che per mero errore materiale, è stata indicata una Partita Iva ed una sede legale non corrispondente a quella dell'impresa individuale «You You di Li Xin»;

Precisato che in riferimento alla *prefata* impresa, la Partita Iva è 03716360791 e la sede legale è sita in Firenze, via Alessandro Allori n. 41;

Considerato che il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con provvedimento n. 11 del 18.02.2022, acquisita dall'Ente con prot. n. 0034510 di pari data, ha ordinato la sospensione dell'attività commerciale ad insegna «Zuru Sushi», avente sede in Reggio Calabria - Corso Matteotti n. 37, gestita dalla società «You You di Li Xin», nella titolarità del Sig. Li Xin, nato in Cina il 10.04.1987, residente in Marsala (TP), C.da Cozzaro n. 169 in quanto priva di Notifica ai fini della Registrazione come previsto dal Reg. Ce 852/04;

Dato atto che il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S di Reggio Calabria con verbale nr. 28/116-2 dl 23.02.2022, acquisito dal Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo con prot. n. 0041698 del 25.02.2022, accertavano che l'attività summenzionata, nonostante l'ordinanza spiegasse i suoi effetti, «risultava aperta al pubblico con la presenza di clientela ai tavoli»;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL);

Rilevato pertanto, che l'attività in oggetto, in assenza della Notifica ai fini della Registrazione come previsto dal Reg. Ce 852/04, non può essere legittimamente esercitata;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 6 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che prevede per ogni operatore del settore alimentare l'obbligo di «notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento» e dell'art. 6, co. 3 del D. Lgs. n. 193 del 06 novembre 2007 «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore» che stabilisce « salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000»;

Considerato che la ratio del provvedimento è quella di impedire «una chiara distorsione dell'interesse pubblico e della concorrenza» (Tar Veneto, sez. III, n. 3613 del 2003), oltre che la prosecuzione dell'attività stessa, in violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia sanitaria;

Valutato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei cittadini in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio;

Ritenuto, nel caso di specie, non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in quanto il presente provvedimento costituisce atto dovuto e del tutto vincolato ed, in ogni caso, l'intervento del privato nel procedimento, non potrebbe portare all'emanazione di un atto diverso da quello adottato;

Visto:

• l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

• il R.D. n. 1365/1934, la legge n. 263/1960 e il d.P.R. n. 327/1980;

• l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso;

Per le ragioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Ordina

nei confronti del Sig. Li Xin, nato in Cina il 10.04.1987, residente in Marsala (TP), C.da Cozzaro n. 169, n.q. di titolare dell'impresa individuale «You You di Li Xin» - P. Iva 03716360791, avente sede legale in Firenze, via Alessandro Allori, n. 41;

• la **sospensione** con effetto immediato, di ogni attività svolta nel ristorante ad insegna «Zuru Sushi», sito in via Corso Matteotti n. 37 – Reggio Calabria, in assenza di idoneo titolo autorizzatorio, sino alla presentazione di idonea Segnalazione certificata di inizio attività e della relativa notifica sanitaria, conforme a quanto previsto *ex lege*.

Demanda

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

al Comandante del Comando di Polizia Municipale la verifica dell'esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti, relativamente alla cessazione con effetto immediato, di ogni attività ivi svolta.

Dispone

che la presente ordinanza:

- venga notificata al Sig. Li Xin, nato in Cina il 10.04.1987, residente in Marsala (TP), C.da Cozzaro n. 169, *n.q.* di titolare dell'impresa individuale «You You di Li Xin» - P. Iva 03716360791, avente sede legale in Firenze, via Alessandro Allori, n. 41, gestore del ristorante ad insegna «Zuru Sushi», avente sede in Reggio Calabria - Corso Matteotti n. 37, tramite PEC: youyoulixin@pec.it; ;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- sia trasmessa al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S di Reggio Calabria ed al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

Avverte

che la mancata esecuzione da parte del soggetto intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente.

Informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Sig. Luigi Giordano, dipendente del Settore «*Sviluppo Economico, Cultura e Turismo*» del Comune di Reggio Calabria;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti